



CROSSAIR

Società anonima per l'esercizio delle linee aeree regionali europee

Con riferimento alle due comunicazioni della commissione delle OPA pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio N° 210 del 12 Novembre 2001, p. 8890, ed alla presa di posizione del Consiglio d'amministrazione di Crossair, Società anonima per l'esercizio delle linee aeree regionali europee a Basilea («Crossair»), concernente l'esenzione dall'obbligo d'offerta pubblicata nell'edizione 13 Novembre 2001 di questo quotidiano, la Crossair, rinvia espressamente all'art. 34 cpv. 4 OBVM-CFB che dichiara testualmente:

«Se viene concessa una deroga, l'esenzione dall'obbligo di presentare un'offerta è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. I detentori di una partecipazione nella società mirata possono presentare reclamo contro l'esonero presso la Commissione delle banche entro un termine di dieci giorni di borsa. Il reclamo deve essere motivato.»